

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO**REPUBBLICA ITALIANA****REGIONE SICILIANA****SRR N°17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”****COMUNE DI MARSALA**

Repertorio n.

Raccolta n.

OGGETTO: - CONTRATTO DI SERVIZIO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 203 DEL D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI MARSALA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì () del mese di in innanzi a me Dott. , Segretario Generale rogante con residenza in MARSALA senza assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, secondo quanto disposto dall'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) - di comune accordo rinunciato, si sono costituiti, in qualità di parti, i signori:

1) Dott. , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede del sopraindicata, in qualità di , giusta del , che si richiama pur non allegatovi, intervenuto al presente atto in rappresentanza del Comune di MARSALA (TP) (nel seguito indicato come “**Comune**”), facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 17 “Trapani Provincia nord”;

2) Dott. , nato a il ..., domiciliato per la carica in , in qualità di rappresentante legale della società , (nel seguito indicato come Affidataria), capitale sociale versato € , numero di iscrizione nel Registro delle imprese in data con sede legale in , Codice fiscale , giusto quanto risulta da , che si richiama pur non allegatovi, e dal quale ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare legalmente la predetta Società.

I detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale sono io, ufficiale rogante, personalmente certo, premettono che:

- a) la Regione Sicilia con legge regionale del 8 Aprile 2010 n.9 “*Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati*” ed in particolare l'art. 19 “*Disposizioni transitorie e finali*” disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto oggi dal D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., Parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;
- b) l'Art. 4. della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. stabilisce le “*Competenze dei comuni*” (di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006) ed in particolare:

- i. stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui alla normativa vigente;
 - ii. assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;
 - iii. provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 639 – 731 della L. n. 147/2013 e/o la Tariffa di cui al comma 668 di detto articolo;
 - iv. verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.
- c) il progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che i comuni costituenti la SRR n° 17 “Trapani Provincia nord”, hanno richiesto di svolgere nel proprio territorio comunale, è stato approvato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del Unitamente al piano finanziario di competenza di ciascun comune;
- d) il bando di gara relativo all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti relativo al territorio dell'ATO n° 17 “Trapani Provincia nord”, è stato pubblicato nell'Albo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, 5ª Serie Speciale n. del ... / 201..., nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ... del ... / 201..., nei quotidiani e del ... / 201... e sul sito internet della SRR:
- e) la Commissione di gara, nominata con determinazione da ... , all'esito delle procedure di gara, con verbale della seduta del ... / 201..., ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria a favore
- f) l'aggiudicazione definitiva a favore della è stata disposta dal dirigente dell'Ufficio dell'ATO, con propria determina n... del ...;
- g) i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario alla base del presente Contratto di servizio sono quelli determinati dal progetto e dal Piano economico finanziario allegato, relativamente alla parte afferente al comune di MARSALA, così come risultanti dalle eventuali variazioni contenute nella proposta offerta presentata dall'Affidataria;

Tutto ciò premesso, quale narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI R.U.

ART. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente Contratto di servizi e a scopo esclusivamente indicativo e non esaustivo, si definiscono le seguenti terminologie:

AFFIDATARIA: è la società titolare dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi accessori e complementari.

ALTRI SERVIZI DI BASE: i servizi accessori come indicati nel seguito.

COMUNE CONTRAENTE: il Comune di MARSALA (TP) che è parte contraente del presente Contratto di servizio.

CONAI: Consorzio nazionale imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

CORRISPETTIVO: ogni provento percepito dall'Affidataria a titolo di remunerazione per l'esecuzione dei servizi affidati.

DECRETO: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, (come modificato e integrato da successive norme).

ENTE AFFIDANTE: per ente affidante s'intende il Comune contraente.

RACCOLTA: operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati per il loro trasporto.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

RECUPERO: operazioni che riutilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto.

SERVIZI ACCESSORI: servizi, che l'Amministrazione comunale può richiedere, quali pur rientrando nell'ambito dei servizi di igiene urbana, non sono strettamente connessi alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal Capitolato di Appalto.

SERVIZI COMPLEMENTARI: servizi specifici che l'Amministrazione comunale può richiedere quale potenziamento del servizio di base o altri servizi non previsti dal Capitolato in quanto collaterali rispetto alla normale articolazione dei servizi.

SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (T.I.A.): costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa per la gestione dei rifiuti è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in particolare agli investimenti per le

opere e ai relativi ammortamenti e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

TARI: Tassa sui rifiuti istituita dai Comuni ai sensi della L. n. 147/2013, art. 1, commi 639 – 731

ART. 2

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dal presente Contratto di servizio, nonché i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

ART. 3

(Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio)

1. L'affidamento del servizio di gestione del servizio integrato dei rifiuti nel Comune di MARSALA, ha natura di concessione di servizio pubblico locale di rilevanza economica, affidato in via esclusiva alla società ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore e, comunque, nei casi previsti dalla legge.
3. L'Affidataria è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento dell'Ente affidante per i servizi in questione e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni, e dei documenti di pianificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, e dell'Ente affidante.

ART. 4

(Oggetto del contratto)

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regolano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché i servizi accessori e complementari, del Comune di MARSALA (TP).
2. All'Affidataria sono affidati i servizi appresso elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, da effettuarsi in base al Progetto della gestione, al C.S.A. e al **Piano Annuale delle attività e degli interventi**, quest'ultimo da predisporre presuntivamente entro il 31 gennaio di ogni anno congiuntamente con l'Amministrazione Comunale:

➤ **Servizio di raccolta tipo porta a porta per tutto il territorio comunale**

○ **Utenze Domestiche**

- Organico: attuare il servizio con una frequenza di tre passaggi;
- Carta e cartone: esecuzione del servizio con una frequenza settimanale;
- Plastica: esecuzione del servizio con una frequenza settimanale nel periodo invernale e bisettimanale nel periodo estivo;

- Lattine: esecuzione del servizio con una frequenza quindicinale in tutto il territorio eccetto per le zone di case sparse dove la frequenza è mensile;
- Vetro: esecuzione del servizio con una frequenza quindicinale in tutto il territorio eccetto per le zone di case sparse dove la frequenza è mensile;
- Indifferenziato: attuare il servizio con una frequenza di un passaggio settimanale;

○ **Utenze Commerciali**

- Organico: la raccolta avviene contestualmente alle utenze domestiche eccetto per le utenze sottoposte a norma HACCP, per le quali la raccolta nel periodo invernale è di sei volte a settimana, nel periodo estivo avviene con una frequenza di 7/7;
- Carta e cartone: il servizio è svolto con frequenza 6/7;
- Plastica: il servizio è svolto con frequenza settimanale nel periodo invernale e bisettimanale nel periodo estivo;
- Lattine: servizio con frequenza settimanale;
- Vetro: il servizio è svolto con frequenza settimanale;
- Indifferenziato: raccolta effettuata con le stesse modalità delle utenze domestiche.

➤ **Ulteriori Servizi**

- **RAEE**: servizio “a chiamata”;
- **Ingombranti**: servizio “a chiamata”;
- **RUP-T/F-OLII**: raccolta effettuata presso il centro di raccolta e “a chiamata”;
- **Spazzamento**: con il seguente servizio:
 - spazzamento: un “monte metri” a disposizione pari a circa 7.000.000 m complessivi annui;
- **Servizi Accessori** come pulizia caditoie, pulizia spiagge, scerbatura, pulizia ordinaria e straordinaria della spiaggia, rimozione di tipologie particolari di rifiuti (carogne animali, siringhe, ecc.);
- **Gestione CCR**: si prevede l’attivazione del servizio;

➤ **Isole ecologiche**

- **Fisse**: 2;
- **Mobili**: 2.

➤ **Avvio dei servizi**

- **Start up:** La fase di avvio del servizio dovrà essere attuata con le modalità e le tempistiche descritte nell'articolo 83 del C.S.A

3. L'attivazione e quindi la consegna dei servizi complementari e accessori è disciplinata dal presente Contratto.

ART. 5

Servizi accessori e complementari

1. L'Ente affidante si riserva di affidare in via diretta servizi accessori e complementari, anche in caso di circostanza impreveduta, non compresi dal presente Contratto di servizio. L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1.a) i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

1.b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari **deve essere contenuto entro i limiti di legge;**

1.c) i nuovi servizi, affidati al Gestore, devono essere compatibili col Progetto della Gestione.

2. Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta **definito con l'Ente affidante in base all'Elenco Prezzi di cui all'Allegato I° del presente contratto, al netto del ribasso d'asta offerto**, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che l'Affidataria dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti. La richiesta, da parte dell'Ente affidante di attivazione di servizi accessori e complementari potrà essere rivolta all'Affidataria per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 6

(Durata dell'affidamento)

1. Il presente Contratto ha la durata di 7 (sette) anni, e si intende perfezionato dalla sua sottoscrizione ed efficace, comunque, a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio di base e degli eventuali servizi accessori e complementari, ovvero al termine della fase di start up, così come definita nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 83), come risulterà da apposito verbale di consegna.

2. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio, l'Affidataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nei relativi allegati tecnici. In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge.

3. In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito provinciale/regionale, si procederà alla revisione del Piano finanziario e del presente Contratto di servizio, e mediante l'eventuale estensione della durata del periodo dell'affidamento.

4. In caso di squilibri finanziari, derivanti dall'approvazione di norme legislative, regolamentari o di regolazione anche regionale, che comportino un adeguamento del corrispettivo, la determinazione

delle nuove condizioni di equilibrio potrà comportare anche la proroga del termine di scadenza dell'affidamento.

ART. 7

(Luogo di esecuzione del servizio)

Il servizio oggetto dell'affidamento è espletato in tutto il territorio del Comune di MARSALA (TP) come si desume dalle allegate planimetrie.

ART. 8

(Obblighi dell'Affidataria e dell'Ente Affidante)

1. L'Affidataria si impegna a:

- a)** svolgere i servizi previsti e descritti nella proposta-offerta secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e degli Allegati tecnici;
- b)** osservare nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera a) tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte dall'Ente affidante nel Piano annuale delle attività e degli interventi;
- c)** dare piena ed esatta esecuzione alla Gestione, come da Progetto alla attivazione della stessa, redatto con i contenuti previsti nel C.S.A., nonché dare esecuzione ed osservare le eventuali nuove previsioni che, nel corso dell'affidamento si rendesse necessario introdurre;
- d)** utilizzare eventuali mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento del servizio curandone la gestione operativa;
- e)** realizzare, entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente Contratto, un sistema informatico di controllo della gestione e di collegamento on line con l'Ente affidante in grado di fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per le migliori condizioni di controllo, valutazione dei servizi e di contatto con la cittadinanza;
- f)** Monitoraggio e controllo della Gestione con il Sistema GIS/GPS e realizzazione di un banca dati georeferenziata;
- g)** prestare i servizi di cui alla precedente lettera a) con proprio personale specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Comune di MARSALA;
- h)** adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e applicare al personale stesso, non dipendente da Pubbliche Amministrazioni, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative;
- i)** rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed i regolamenti applicativi;
- j)** rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, le norme regolatrici di cui al d.lgs. n. 231/01;
- k)** rendere tempestiva comunicazione all'Ente affidante e per esso al Nucleo di Vigilanza Ambientale di cui al successivo comma 2 lett. e), sulle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio: in particolare dovranno essere segnalate le utenze che non rispettano le norme sul conferimento dei rifiuti e che non li separano con le corrette modalità;

- l) comunicare, entro 30 giorni dalla stipula, eventuali rapporti contrattuali posti in essere in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente affidante, e previa autorizzazione di quest'ultima, con il CONAI e/o con i singoli Consorzi di filiera;
- m) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Progetto della gestione;
- n) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- o) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Progetto della gestione.

2) L'Ente Affidante si impegna a:

- a) procedere alla revisione del Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti, in conformità a quanto ora previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, in ordine ai servizi di raccolta e di igiene urbana;
- b) fornire all'Affidatario il supporto necessario per tutte quelle azioni sinergicamente e comunemente intraprese ai fini dell'incremento della Raccolta Differenziata e dell'ottimizzazione della gestione dei rifiuti nell'ambito comunale;
- c) redigere congiuntamente all'Affidatario il Piano annuale delle attività e degli interventi come previsto dall'art. 8 del CSA;
- d) concedere in comodato gratuito gli eventuali mezzi di proprietà comunale all'affidatario che ne curerà la gestione operativa;
- e) istituire immediatamente dopo la consegna dei lavori, un idoneo **Nucleo di Vigilanza Ambientale**, al fine del controllo oltre che per quanto di competenza dell'Affidatario, anche al fine del controllo e dell'irrorazione delle relative sanzioni, circa il mancato rispetto da parte delle Utenze sia domestiche che commerciali, dei calendari di raccolta, delle modalità e degli orari di conferimento dei rifiuti differenziati e differenziabili, ed in genere di tutte quelle prescrizioni emanate in ordine alla corretta attuazione delle varie tipologie di raccolta e dei relativi conferimenti anche nei punti di raccolta e/o Centri Comunali di Raccolta (C.C.R.).

ART. 9

(Cessione e sub affidamento)

1. E' vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale della concessione disciplinata dal presente Contratto di servizio.
2. E' fatto divieto, salvo l'autorizzazione del soggetto concedente, all'Affidataria di sub affidare i servizi oggetto del presente Contratto, con eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie quali, ad esempio, manutenzioni, forniture, trasporti specifici, realizzazione di opere e impianti, ecc. Il mancato rispetto comporterà la immediata decadenza dall'affidamento, la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni.

ART. 10

(Corrispettivo, Modalità di pagamento, Contributi CONAI)

1. All'Affidataria è corrisposto, come corrispettivo, un canone annuale pari a € secondo le modalità indicate nel presente articolo da liquidarsi in dodici mensilità posticipate, non prima del giorno 27 del mese di competenza e non oltre il 10° giorno naturale successivo a presentazione di regolare fattura relativa al mese di riferimento.
2. I pagamenti delle rate mensili per l'espletamento dei servizi appaltati, saranno effettuati entro 60 giorni, a seguito dell'emissione di apposito certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio preposto corredato da report sulle quantità di rifiuti raccolti per singola tipologia nel mese precedente a quello liquidato e dell'attestazione del pagamento dei contributi previdenziali. Per la liquidazione del canone relativo alla prima mensilità, il Gestore non è tenuto a fornire preliminarmente alcun report.
3. Nel caso di ritardi di pagamento, trascorsi infruttuosamente i termini indicati, l'Ente affidante corrisponde gli interessi di mora così come disposto dal d.lgs. n. 231/01 in attuazione della direttiva CE n.35 del 29/6/2000.
4. Il corrispettivo annuale spettante all'Affidataria viene calcolato, in relazione ai servizi affidati e consegnati, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 del C.S.A. e a quanto indicato nella proposta-offerta;
5. Nel calcolo del corrispettivo saranno corrisposti all'appaltatore i ricavi provenienti dal conferimento presso i Consorzi di Filiera (contributi CONAI) dei materiali riciclabili:
 - cartacei;
 - plastici;
 - vetrosi.

Spettano all'Appaltatore anche i ricavi provenienti dal conferimento presso impianti di trattamento/recupero o altri riutilizzatori di eventuali altri materiali riciclabili, diversi da quelli conferibili al sistema CONAI.

ART. 11

(Adeguamento annuale del corrispettivo)

1. Nessun adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo percepito dall'Affidataria può essere riconosciuto per il primo anno di attività.
2. L'Ente affidante, su esplicita richiesta dell'Appaltatore valutata positivamente dal Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante, procede annualmente all'adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo nelle seguenti ipotesi:
 - a) Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e assimilati e per la raccolta differenziata, rispetto alle previsioni progettuali.
 - b) Variazione dei costi dei carburanti.
 - c) Intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.
 - d) Modifica del sistema integrato di gestione.
3. Le variazioni contemplate nel presente articolo e riconducibili a determinazione unilaterale dell'Ente affidante e in genere dei soggetti titolari di poteri di regolazione ricadenti sulla gestione del servizio o all'approvazione di nuove leggi, regolamenti o atti di regolazione comportano un adeguamento del corrispettivo relativo all'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione da calcolarsi in modo da garantire all'Affidataria il recupero dei maggiori costi sostenuti nell'anno

della predetta variazione. Laddove invece la variazione derivi da altre cause, l'adeguamento è destinato ad operare esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero.

4. L'adeguamento del corrispettivo viene calcolato in base alle seguenti indicazioni e nelle seguenti ipotesi:

A) Variazione del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e assimilati e per la raccolta differenziata.

In caso di variazione in più o in meno, del numero dei contenitori installati rispetto alla previsione progettuale autorizzata dall'Ente affidante, il corrispettivo di cui all'art. 16, relativamente alla voce contenitori, subirà un adeguamento da calcolare secondo il prezzo unitario per singola tipologia di contenitore di cui al Computo estimativo delle Raccolte allegato al Progetto di Gestione depurato del ribasso d'asta;

B) Variazione dei costi.

Gli adeguamenti del corrispettivo dovuti alla variazione dei costi potranno essere riconosciuti nei seguenti casi:

- tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni sul costo della manodopera dovuti a disposizioni di Legge, all'applicazione di contratti collettivi di lavoro, esclusi quelli Aziendali, il 60% (*sessantapercento*) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi affidati, di cui al precedente art. 10, sarà aumentato o diminuito nell'eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni del costo di una unità lavorativa 3° liv. autista contratto FISE-Assoambiente che ha maturato 3 scatti di anzianità, corretto con gli effetti della contrattazione di 2° livello prevista. Il predetto adeguamento opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero;
- tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni nei costi dei trasporti, il 30% (*trentapercento*) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi di cui al precedente art. 10, sarà aumentato o diminuito in eguale misura percentuale secondo le variazioni dell'indice NIC dei trasporti depurato della componente "carburanti e lubrificanti" ossia costituito dalla combinazione ponderale delle voci ISTAT:
 - 070201: Acquisto pezzi di ricambio;
 - 070203: Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto;
 - 070204: Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto.

L'adeguamento dovuto alla variazione dei costi del trasporto opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo alla variazione medesima, senza diritto di recupero. L'Affidataria si impegna a fornire al Comune la documentazione necessaria a provare l'aumento dei costi e dei materiali di consumo;

- tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni nei costi energetici e dei carburanti, ossia della voce 070202 delle rilevazioni ISTAT, il 10% (*diecipercento*) del corrispettivo annuo relativo a tutti i servizi di cui al precedente art. 10, sarà aumentato o diminuito in eguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni. Il predetto adeguamento opera esclusivamente con riferimento al corrispettivo dovuto per l'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei costi energetici e di carburante, senza diritto di recupero.

C) Intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.

Laddove vengano approvate norme legislative o regolamentari o atti di regolazione che stabiliscano nuovi meccanismi Tariffari o nuove condizioni per l'erogazione dei servizi affidati in concessione tali da determinare una modifica del Piano delle attività e degli interventi o dell'equilibrio del piano finanziario, il Comune provvede alla revisione dei predetti Piani, in modo da garantire la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario, anche tramite l'adeguamento del corrispettivo.

L'approvazione delle predette norme legislative o regolamentari o di regolazione determina un adeguamento del corrispettivo dell'anno successivo che verrà calcolato in modo da garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno in cui è intervenuta la modifica legislativa o regolamentare o degli atti di regolazione. La determinazione delle nuove condizioni di equilibrio potrà determinare anche la proroga del termine di scadenza dell'affidamento, come previsto dall'art. 6 commi 3 e 4, del presente Contratto di servizio.

D) Modifica del sistema di gestione.

Ove per qualsiasi motivo (piano regionale di smaltimento rifiuti, esaurimento delle discariche attualmente presenti, modifiche normative, ecc.) si dovesse ricorrere ad altri impianti di smaltimento e recupero, rispetto a quelli attualmente previsti dal Progetto di Gestione, il corrispettivo dovuto nell'anno successivo sarà rivalutato in relazione alle variazioni dei costi di trasporto in modo da garantire in ogni caso all'Affidataria la copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno in cui si sono verificate le variazioni.

ART. 12

(Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio)

1. L'Ente affidante ha il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla manutenzione degli automezzi, delle attrezzature e degli impianti ad essa affidati.
2. A tal fine l'Affidataria è tenuta a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario alle verifiche.
3. In particolare, l'Ente affidante controlla i servizi con la finalità di:
 - verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte dell'Affidataria;
 - evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da apportare;
 - verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;
 - valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

ART. 13

(Principi e regole generali relative alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte)

1. L'Affidataria garantisce che la prestazione dei servizi previsti e descritti nella proposta/offerta, nei termini e nelle condizioni di cui al presente Contratto, avvenga nel rispetto del Progetto della Gestione e del Piano annuale delle attività e degli interventi, ed in particolare secondo gli standard di qualità fissati nella Parte II del C.S.A.

2. Il controllo svolto dall'Ente affidante sul servizio reso dall'Affidataria si articola su due livelli:
 - esame degli indicatori tecnico-economici del servizio;
 - controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto dall'Affidataria.
3. Gli indicatori considerati saranno di tipo:
 - Tecnico, riguardanti la quantità, capacità e frequenza di erogazione del servizio (es. quantità di rifiuto intercettato per merceologia di raccolta, volumetria disponibile, frequenza di raccolta e spazzamento, ecc.);
 - Qualitativo e di comunicazione (es. tempi di risposta alle richieste, numero verde per gli utenti, campagne informative, analisi di custode satisfaction, ecc.)
 - Economico (es. costo per abitante, costo per tonnellata di rifiuto, ecc.)
4. Il controllo degli indicatori tecnici ed economici, così come specificati nella Parte II del C.S.A., sarà effettuato sulla base dei dati che saranno trasmessi dall'Affidataria all'Ente affidante, con le modalità previste negli articoli successivi, anche attraverso le rilevazioni di cui al successivo comma 6°.
5. Il controllo territoriale sul servizio è volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza tra i parametri contenuti nel Contratto di servizio e quelli effettivamente rilevati. In particolare, gli indicatori relativi al servizio territoriale effettivamente realizzato (rispetto della programmazione in termini di modi e di tempi, ecc.) consentono di evidenziare le eventuali difformità o criticità e di mettere in campo gli opportuni interventi correttivi.
6. Il controllo territoriale prevede un'attività di rilevazione di campo a cura dell'Ente affidante, tramite la verifica di alcuni parametri di qualità dei servizi erogati. La metodologia di controllo prevede:
 - una fase preliminare: tesa a definire e individuare nel Comune tutti gli elementi che caratterizzano la gestione del servizio reso dall'Affidataria in ottemperanza al Contratto di servizio (standard di qualità);
 - rilevazioni sul territorio: con cui l'Ente affidante procederà ad eseguire le rilevazioni sul campo ed a redigere verbali in contraddittorio con l'Affidataria; i dati contenuti nelle schede di rilevazione saranno gestiti con un database, così da costituire una banca dati di settore utilizzabile per ogni elaborazione;
 - elaborazione delle rilevazioni e redazione dei report di sintesi: i risultati delle attività di monitoraggio possono essere riassunti o presentati in forma generale o aggregata, anche con la finalità di attuare le azioni correttive.
7. Le modalità di svolgimento del controllo territoriale sono descritte all'art. 20 del C.S.A.
 - In via preliminare, la stessa Affidataria sarà sottoposta anche alle azioni di controllo di Enti e istituzioni pubbliche o private esterni al Comune con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme. A tale proposito ed in via non esaustiva, l'Affidataria dovrà mantenere nel tempo la certificazione di qualità prevista dal Bando e dal Capitolato Speciale di appalto.
8. L'organismo di certificazione dovrà, in particolare, accertare che gli interventi da realizzare e realizzati in esecuzione del Progetto di Gestione siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte, anche in termini di congruità dei prezzi, in modo da cogliere le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici; tutte le certificazioni suddette

dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dall’Affidataria all’Ente affidante siano conformi alle procedure stabilite dal presente Contratto di servizio ed alle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

9. L’Ente affidante potrà effettuare gli accertamenti e verifiche ispettive ritenuti opportuni in ogni momento; previo preavviso scritto, da comunicare all’Affidataria entro un congruo termine, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza, saranno indicati specifici documenti, luoghi o circostanze oggetto di verifica e/o di ispezione.
10. L’Affidataria, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostative, deve consentire senza indugio l’accesso, collaborando ed agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti.
11. L’Ente affidante, da un lato, e l’Affidataria, dall’altro, provvedono alla redazione e sottoscrizione di apposito verbale relativo agli accertamenti, alle verifiche e ai controlli effettuati.
12. L’Affidataria è tenuta a garantire l’efficienza del sistema informatico di monitoraggio di cui al successivo art. 14.

ART. 14

(Obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti dell’affidataria e le relative sanzioni)

1. Ai sensi dell’art. 203 comma e) del T.U.A., l’Affidataria ha l’obbligo di comunicare e trasmettere tutti i dati, le informazioni ed i documenti della medesima Affidataria inerenti la gestione del servizio, secondo le modalità nella seguente tabella descritte:

Rif. n°	DESCRIZIONE	Documento di Riferimento	Scadenza	Periodicità
1	Elaborazione del MUD	Legge 70/94 e ss.mm.ii	entro il 30 aprile di ogni anno solare	annuale
2	Comunicazione annuale dati a SRR	L.R. n. 09/10 e ss.mm.ii	entro il 15 aprile di ogni anno solare	annuale
3	Comunicazione risultati monitoraggio delle raccolte differenziate	contratto	fine trimestre	trimestrale
4	Comunicazione risultati rapporti con l’utenza	contratto	fine trimestre	trimestrale
5	Comunicazione sanzioni	contratto	fine mese	mensile
6	Comunicazioni pratiche per spostamento/ubicazione, ecopunti cassonetti, etc.	contratto	-	-
7	Elaborazione ed invio Piano Finanziario per TIA/TARES (se in vigore)	DM 158/99 e ss.mm.ii.	entro il 30 giugno di ogni anno solare	annuale
8	Trasmissione risultati customer satisfaction	contratto	-	annuale
9	Comunicazione del numero e della volumetria dei contenitori a disposizione dell’utenza per	contratto	entro il 30 settembre di ogni anno solare	annuale

	tipologia di raccolta			
10	Comunicazione variazioni superfici di spazzamento	contratto	entro il 30 settembre di ogni anno solare	annuale

2. L’Affidataria, a tal fine, dovrà provvedere alla realizzazione di un sistema informatico di collegamento on line tra la medesima e il Comune in grado di fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per le migliori condizioni di controllo, valutazione dei servizi e di contatto con la cittadinanza. Tali dati dovranno essere forniti al Comune, nelle forme e standards definiti dalla stessa e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, *"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"*.
3. In attuazione di quanto previsto nel Progetto della Gestione, l’Affidataria dovrà presentare un Piano della Comunicazione e informazione indirizzato alla cittadinanza ed ai soggetti, privati e pubblici, a vario titolo coinvolti nella gestione dei rifiuti, con caratteristiche preventivamente concordate ed approvate dall’Amm.ne Comunale. In tale contesto dovrà essere attivata anche una linea diretta di dialogo e contatto con i cittadini del tipo *“filo diretto”*.

ART. 15

(Livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti)

1. Gli standard di efficienza e di affidabilità del servizio sono indicati nel C.S.A.
2. L’Affidataria, nel rispetto di quanto previsto dal C.S.A., al fine di garantire la piena efficienza ed affidabilità dei servizi oggetto del presente Contratto, assicura almeno una ulteriore disponibilità dei mezzi e degli strumenti necessari all’espletamento dei servizi stessi pari al 5% (*cinquepercento*) della dotazione iniziale indicata nella proposta-offerta.
3. L’Affidataria provvede alla manutenzione degli automezzi utilizzati e alla loro eventuale immediata sostituzione in caso di obsolescenza, secondo quanto stabilito all’art. 32 del CSA.

ART. 16

(Carta della qualità dei servizi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, l’Affidataria, in conformità all’art. 1, comma 461, lett. f), l. 24 dicembre 2007, n. 244, è tenuta a redigere e pubblicizzare, previa intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, la **“Carta della qualità dei servizi”**, recante gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, così come determinati nel presente Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e per adire le vie legali, nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
2. L’Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, perseguendo la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità e della continuità del servizio, della tutela dell’ambiente, dell’informazione e della sicurezza, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

3. In base alla normativa vigente l'Affidataria si impegna a procedere a:

- a) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in ordine ai parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
- b) revisione annuale della Carta della qualità servizi, al fine di migliorare la tutela degli utenti, attraverso la partecipazione delle associazioni dei consumatori, con particolare attenzione all'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato rispetto alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- c) istituire un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel presente Contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia al gestore del servizio, sia alle associazioni dei consumatori;

4. Le attività di cui alle lettere a), b), c), del punto precedente sono finanziate dall'Affidataria, e non incidono né sul canone né sulla eventuale tariffa.

ART. 17 **(Personale)**

1. Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico dell'Affidataria e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto.

2. L'Affidataria è tenuta in particolare:

- ad applicare al personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché ad estendere e mantenere inalterati i benefici ed i diritti riconosciuti ai singoli dipendenti, derivanti dagli accordi integrativi aziendali e/o territoriali cui era tenuto ad ottemperare il gestore pregresso ed allegati al Capitolato d'oneri di gara;
- ad osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Il personale che appartenga alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti del comune, è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.

4. L'elenco nominativo del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi, oggetto del passaggio diretto, è quello indicato nell'Allegato al presente Contratto.

5. L'Affidataria, dovrà inoltre, assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;
- si uniformi alle disposizioni emanate dal Comune (in primo luogo in materia di igiene e di sanità) e dalla medesima Affidataria;
- mantenga un contegno serio e corretto con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

ART. 18

(Impianti ed altre dotazioni patrimoniali)

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di base eventualmente appartenenti alle imprese già concessionarie o affidatarie dell'attuale servizio sono trasferiti direttamente al Gestore subentrante; all'atto della stipula del presente contratto di servizio, quest'ultimo è tenuto a corrispondere alle pregresse imprese affidatarie e concessionarie un indennizzo commisurato al valore residuo e allo stato d'uso delle stesse.

ART. 19

(Obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione)

1. Alla scadenza od alla cessazione anticipata del presente Contratto di servizio, e in esito alla successiva gara di affidamento, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio sono assegnati in comodato gratuito al nuovo Gestore.
2. L'Affidataria, inoltre, è tenuta a trasferire al Gestore subentrante, oltre ai beni di cui all'art. 18, del presente Contratto di servizio, anche gli impianti e le altre dotazioni strumentali al servizio realizzate e/o in attuazione del Progetto di Gestione, dal Gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto un indennizzo pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati e/o nello stato d'uso in cui gli stessi si trovano qualora già ammortizzati. A tal fine, il Gestore uscente dovrà consegnare a quello subentrante i suddetti beni, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e liberi da cose o persone.

ART. 20

(Responsabilità)

1. L'Affidataria si assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni e pregiudizi di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del Contratto, tenendo del tutto indenne l'Ente affidante.
2. L'Affidataria è responsabile, di fronte all'Ente affidante quanto nei confronti dei terzi, del buon andamento dei servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.
3. L'Affidataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, nonché dai suoi mezzi ed attrezzature, nei confronti di terzi, sollevando l'Ente affidante da qualsivoglia responsabilità.
4. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali,

terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, delle autorità giudiziarie, di autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

5. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte dell'Affidataria, l'Ente affidante, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto e assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

6. L'Ente affidante si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena l'Affidataria le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

ART. 21

(Penali e sanzioni in caso di inadempimento, diversificate a seconda della tipologia di controllo)

1. In caso di ritardo, inadempimento, anche inesatto, o violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, l'Ente affidante provvederà a contestarli per iscritto all'Affidataria, assegnandole un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 10 gg. (dieci giorni) naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione, indicando, altresì, la penale da irrogare.

2. Decorso inutilmente detto termine, o qualora le giustificazioni addotte dall'Affidataria non vengano accettate, l'Ente Affidante applica una penale in ragione dell'inadempienza indicata nell'art. 21 del C.S.A.

4. L'importo di dette penali potrà essere raddoppiato qualora nel corso dell'anno si verificino infrazioni per lo stesso motivo.

5. Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti, qualora non corrisposte dall'Affidataria, sono detratte direttamente dalle rate del corrispettivo, da riconoscere ai sensi del presente Contratto di servizio all'Affidataria medesima. Qualora tale detrazione non consenta di coprire l'intero importo della penale, l'Ente affidante preleverà il residuo avvalendosi della garanzia prestata dall'Affidataria; ovvero, qualora l'Affidataria non adempia al proprio obbligo di corrispondere, in tutto o in parte, le penali, l'Ente affidante preleverà la somma non adempiuta avvalendosi della garanzia prestata dall'Affidataria.

6. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera l'Affidataria dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono rese inadempienti e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

7. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti anche dai maggiori costi sostenuti per l'affidamento a terzi dei servizi per i quali l'affidataria continua ad essere inadempiente..

ART. 22

(Risoluzione e recesso)

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’Affidataria non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, l’Ente affidante può disporre la risoluzione del Contratto, disponendo altresì la decadenza dall’affidamento del servizio in concessione.
2. In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:
 - a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo dell’Affidataria;
3. In caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente Contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto, a mezzo di regolare diffida, l’Ente affidante è tenuto a concedere all’Affidataria un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti.
4. Quest’ultima ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni; in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.
5. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate all’Affidataria e l’Ente affidante ha facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
6. In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente incluso il diritto al risarcimento dei danni.
7. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso l’Affidataria dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto.
8. In qualsiasi momento l’Ente affidante ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio con un preavviso di almeno 15 gg. naturali e consecutivi da inviare all’Affidataria con raccomandata a/r laddove uno o più componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale della Affidataria abbia riportato una condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, o per uno più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. In caso di recesso l’Affidataria ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d’arte, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di recesso l’Ente affidante dispone inoltre la decadenza della Affidataria dalla concessione.

ART. 23***(Facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902)***

1. L’Ente affidante può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

2. L'esercizio del riscatto da parte del Comune avviene secondo i criteri, termini e modalità di cui al richiamato D.P.R. n. 902/1986.

ART. 24

(Garanzie assicurative)

1. L'Affidataria è obbligata a provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di **€ 5.000.000,00 (cinque Milioni di euro)** nonché alle complete assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e per un massimale unico non inferiore a **€ 5.000.000,00 (cinque Milioni di euro)**.
2. L'Affidataria dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti.
3. E' fatto obbligo all'Affidataria di segnalare immediatamente all'Ente affidante, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che ne possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

ART. 25

(Garanzie finanziarie)

1. L'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto di servizio deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore del Comune di MARSALA da rinnovarsi di anno in anno, nelle forme indicate nell'art. 15 del CSA.
2. L'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell'anno di riferimento, verrà detratto dai costi
3. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.
4. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo dell'Affidataria di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

ART. 26

(Disciplina applicabile ai servizi accessori e complementari)

1. Ai servizi accessori e complementari, indicati nell'art. 5 del presente Contratto di servizio, si applica la disciplina di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, ove non derogata dalle disposizioni del Capo II.
2. La definizione dei servizi accessori e complementari di cui all'art. 5 del presente Contratto di servizio è contenuta nell'Allegato Elenco prezzi.

ART. 27***(Procedura di attivazione e consegna dei servizi accessori e complementari)***

1. L'Ente affidante, per tutta la durata dell'affidamento, può attivare, in tutto o in parte, servizi accessori e complementari, non attivati con il presente Contratto di servizio.
2. L'Affidataria riconosce all'Ente affidante la facoltà di differire o di non attivare per nulla i servizi accessori e complementari di cui all'art. 5 del presente Contratto di servizio. In dette ipotesi non è dovuto alcun corrispettivo all'Affidataria.
3. L'eventuale attivazione di servizi accessori e complementari, non attivati col presente Contratto di servizio, deve risultare da provvedimento espresso dell'Ente affidante e riportato e/o preventivato nel Piano Annuale delle attività e degli interventi. L'Affidataria è tenuta ad attivare nel termine ivi indicato il servizio/i accessorio/i e/o opzionale/i richiesto/i. A tal fine il Comune contraente redige con l'Affidataria apposito verbale di consegna.
4. Gli oneri economici derivanti dall'attivazione di tali servizi sono quantificati nel piano economico finanziario e concorrono al calcolo della tariffa allorquando attivata, ovvero negli oneri economici derivanti dall'attivazione di tali servizi sono considerati nel canone di concessione dovuto dall'Ente affidante, in ragione dell'Elenco dei prezzi allegato al presente contratto, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI**ART. 28*****(Controversie)***

Per le controversie eventualmente nascenti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura Civile. Tutte le controversie che avessero a sorgere tra le parti in relazione al presente Capitolato, sia durante il servizio in argomento, che al termine, qualunque sia la loro natura, per la cui soluzione non fosse possibile procedere alla risoluzione in via amministrativa, saranno demandate al Foro di

Il Gestore aggiudicatario dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale nel territorio del Comune di MARSALA

ART. 29***(Norma di chiusura)***

1. L'Affidataria si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.
2. L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di privacy.
3. L'Affidataria riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

4. Nel caso si proceda alla registrazione del presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In base a quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.
6. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Allegato I°: *Importo complessivo della gestione a base di Appalto*

Allegato II°: *Personale impiegato nell'attuale gestione*

Allegato III°: *Elenco dei prezzi unitari per prestazioni e servizi di igiene urbana e per i servizi complementari e/o aggiuntivi a richiesta*

MARSALA, lì _____

(per l'Ente Affidante) _____

(per l'Affidataria) _____

INDICE**CAPO I****DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

- ART. 1** (*Definizioni*)
- ART. 2** (*Valore delle premesse e degli allegati*)
- ART. 3** (*Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio*)
- ART. 4** (*Oggetto del contratto*)
- ART. 5** (*Servizi accessori e complementari*)
- ART. 6** (*Durata dell'affidamento*)
- ART. 7** (*Luogo di esecuzione del servizio*)
- ART. 8** (*Obblighi dell'Affidataria e dell'Ente Affidante*)
- ART. 9** (*Cessione e sub affidamento*)
- ART. 10** (*Corrispettivo, Modalità di pagamento, Contributi CONAI*)
- ART. 11** (*Adeguamento annuale del corrispettivo*)
- ART. 12** (*Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio*)
- ART. 13** (*Principi e regole generali relative alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte*)
- ART. 14** (*Obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti dell'affidataria e le relative sanzioni*)
- ART. 15** (*Livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti*)
- ART. 16** (*Carta della qualità dei servizi*)
- ART. 17** (*Personale*)
- ART. 18** (*Impianti ed altre dotazioni patrimoniali*)
- ART. 19** (*Obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione*)
- ART. 20** (*Responsabilità*)
- ART. 21** (*Penali e sanzioni in caso di inadempimento, diversificate a seconda della tipologia di controllo*)
- ART. 22** (*Risoluzione e recesso*)
- ART. 23** (*Facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902*)
- ART. 24** (*Garanzie assicurative*)
- ART. 25** (*Garanzie finanziarie*)
- ART. 26** (*Disciplina applicabile ai servizi accessori e complementari*)
- ART. 27** (*Procedura di attivazione e consegna dei servizi accessori e complementari*)

CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 28** (*Controversie*)
- ART. 29** (*Norma di chiusura*)

Allegato I°: Importo complessivo della gestione a base di Appalto

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - Corrispettivo a base di gara (€)						
		Anno1	Anno2	Anno3	Anno4	Anno5	Anno6	Anno7
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	CG	8.255.398	7.770.551	7.770.551	7.770.551	7.770.551	7.770.551	7.770.551
CGIND - Costi di gestione RSU indifferenziati	CGIND	3.941.146	3.589.831	3.589.831	3.589.831	3.589.831	3.589.831	3.589.831
CSL - Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	CSL	1.492.465	1.523.071	1.523.071	1.523.071	1.523.071	1.523.071	1.523.071
di cui personale		1.191.483	1.209.964	1.209.964	1.209.964	1.209.964	1.209.964	1.209.964
di cui gestione mezzi		300.982	313.106	313.106	313.106	313.106	313.106	313.106
CRT - Raccolta e trasporto RUI	CRT	1.443.413	1.211.928	1.211.928	1.211.928	1.211.928	1.211.928	1.211.928
di cui personale		1.241.733	1.034.935	1.034.935	1.034.935	1.034.935	1.034.935	1.034.935
di cui gestione mezzi		181.034	152.142	152.142	152.142	152.142	152.142	152.142
di cui gestione attrezzature		20.646	24.851	24.851	24.851	24.851	24.851	24.851
AC - Altri costi	AC	1.005.267	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832
di cui personale		0	0	0	0	0	0	0
di cui gestione mezzi		0	0	0	0	0	0	0
di cui gestione attrezzature		0	0	0	0	0	0	0
di cui materiali di consumo, servizi assistenza esterna per start-up/comunicazione		1.005.267	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832	854.832
CGD - Costi di gestione raccolta differenziata	CGD	4.314.253	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720
CRD - raccolta differenziata	CRD	4.314.253	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720	4.180.720
di cui personale operativo		3.875.321	3.745.054	3.745.054	3.745.054	3.745.054	3.745.054	3.745.054
di cui gestione mezzi		384.926	382.182	382.182	382.182	382.182	382.182	382.182
di cui gestione attrezzature		54.006	53.483	53.483	53.483	53.483	53.483	53.483
CK - COSTI D'USO CAPITALE	CK	916.492	895.974	895.974	895.974	895.974	895.974	895.974
di cui AMM mezzi	AMM	691.492	673.195	673.195	673.195	673.195	673.195	673.195
di cui R mezzi	R	60.904	59.306	59.306	59.306	59.306	59.306	59.306
di cui AMM attrezzature	AMM	150.516	149.686	149.686	149.686	149.686	149.686	149.686
di cui R attrezzature	R	13.579	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787
CC - COSTI COMUNI	CC	1.192.346	1.126.648	1.126.648	1.126.648	1.126.648	1.126.648	1.126.648
TOTALE COSTO SERVIZIO INTEGRATO		10.364.236	9.793.172	9.793.172	9.793.172	9.793.172	9.793.172	9.793.172
Oneri sicurezza (1%)		103.642	97.932	97.932	97.932	97.932	97.932	97.932
TOTALE COSTO SERVIZIO INTEGRATO CON ONERI SICUREZZA		10.467.879	9.891.104	9.891.104	9.891.104	9.891.104	9.891.104	9.891.104

Allegato II°: *Personale impiegato nell'attuale gestione*

Allegato III°: *Elenco dei prezzi unitari per prestazioni e servizi di igiene urbana e per i servizi complementari e/o aggiuntivi a richiesta.*

